

"Omissis"

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di appello proposto da (OMISSIS), il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18-2-2010, riformando quella di condanna del Giudice di pace della stessa localita' del 28-1-2008, lo assolveva, con la formula perche' il fatto non costituisce reato per l'esimente della provocazione, dai reati di ingiuria e diffamazione in danno dell'avv. (OMISSIS).

2. (OMISSIS) aveva ottenuto sentenza di condanna esecutiva nei confronti dell'avv. (OMISSIS), per responsabilita' professionale, al risarcimento del danno pari ad euro 23.000 oltre spese legali. Poiche' questi non aveva adempiuto neppure dopo l'inoltro del precetto, il 1-10-2003 l'imputato aveva inviato una missiva tanto al legale, quanto alla (OMISSIS) e al (OMISSIS) in cui definiva il primo "cattivo pagatore" la cui insolvenza derivava da problemi finanziari che riteneva doveroso portare e conoscenza di quegli istituti.

3. Avverso la decisione di proscioglimento ha proposto ricorso (OMISSIS), figlia della p.o., nel frattempo deceduta, tramite il difensore avv. (OMISSIS), chiedendone l'annullamento per mancanza e manifesta illogicita' della motivazione.

3.1 La decisione era qualificata contraddittoria laddove, dopo aver affermato che il termine "cattivo pagatore" poteva avere portata lesiva del bene protetto, aveva poi negato che la missiva contenesse alcuna gratuita aggressione al patrimonio morale del destinatario limitandosi a censurare il dato obiettivo del mancato pagamento da parte di questi.

3.2 La motivazione era poi ritenuta illogica avendo affermato la ricorrenza della provocazione per la subitanea reazione al mancato pagamento, nonostante che il precetto fosse stato notificato il 9-7-2003, mentre la missiva era del 1-10-2003. Inoltre la sentenza non aveva tenuto conto, da un lato, che (OMISSIS) avrebbe potuto, medio tempore, iniziare procedimento esecutivo nei confronti del debitore, dall'altro che dagli allegati 8 e 9 alla querela risultava che il (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva offerto all'imputato, tramite il suo legale, la somma di circa 37 mila euro e con fax 2-10 il legale aveva riscontrato positivamente l'offerta. Infine, il 6-10, l'avv. (OMISSIS) aveva versato il dovuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile.

1.1. Un primo ed assorbente profilo di inammissibilita' si ravvisa nella mancanza di procura speciale a proporre ricorso per cassazione in capo all'avv. (OMISSIS).

Questi, che nel ricorso si autodefinisce semplicemente "difensore di fiducia" della parte civile (OMISSIS), risulta munito di procura speciale, conferitagli in data 20-6-2005, soltanto per la costituzione di parte civile nel presente procedimento.

1.2 Ne' dall'interpretazione del tenore dell'atto e' possibile, in mancanza di espresso riferimento al potere di interporre gravame, evincere una manifestazione di volonta' della parte di attribuire anche un siffatto potere, in grado di vincere la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'articolo 100 cod. proc. pen., comma 3 (Cass. Sez. U, 27-10-2004 n. 44712), tale non essendo il conferimento al difensore di "tutte le facolta' come per legge, nessuna esclusa, ed in special modo quella di presentare ed inoltrare la dichiarazione da parte civile, con l'eventuale documentazione allegata e di formalizzare richieste di risarcimento del danno", dalle quali esula la procura speciale ad impugnare.

2. Alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso seguono le statuizioni di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., determinandosi in euro 1000, tenuto conto delle ragioni della pronuncia, la somma da corrispondere alla cassa ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.